

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETÀ' DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL 16.7.2006 CON PROCEDURA CONCURSUALE CHIUSA PRIMA O SUCCESSIVAMENTE AL 16.7.2006, PER I MOTIVI DI CUI ALL'ART. 118 N. 3 E N. 4 LEGGE FALLIMENTARE. |
|----------|--|

IL CONSERVATORE

CONSIDERATO che il DPR 247/2004, che disciplina la cancellazione dal Registro Imprese delle imprese non più operative, non prevede, tra le tipologie di cancellazione d'ufficio, la fattispecie della cancellazione di società dichiarate fallite prima del 16.7.2006 (entrata in vigore d.lgs. 5/2006 – riforma legge fallimentare) e nei cui confronti la procedura concorsuale si sia chiusa prima o successivamente al 16.7.2006, per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 legge fallimentare (di seguito L.F.);

RILEVATO che, ai sensi dell'art.118 comma 2 L.F., quando il fallimento si chiude per ripartizione finale dell'attivo (n.3) ovvero per mancanza dell'attivo (n.4), il curatore del fallimento richiede la cancellazione della società dal registro imprese;

RILEVATO che tale disposizione è stata introdotta a seguito della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 come successivamente modificata dal d.lgs 12 Settembre 2007, n. 169;

RILEVATO che la citata norma mira ad eliminare dal mondo giuridico un'entità soggettiva priva di qualsiasi interesse meritevole di tutela, una volta che i creditori abbiano ottenuto la massima soddisfazione possibile e che nulla prevede espressamente in ordine ai fallimenti aperti e chiusi prima del 16.7.2006, ovvero aperti prima del 16.7.2006 e chiusi successivamente;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento della banca dati al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, rimediando alla persistente inerzia degli interessati;

VISTO il D.L. 16/7/2020, n. 40, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge 11/9/2020, n. 120, in particolare l'art. 40, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

PRESO ATTO delle indicazioni operative condivise con il Giudice del Registro delle imprese di Venezia Rovigo, per effetto delle quali, alla luce delle disposizioni contenute nel richiamato art. 40 <<...ogni altra iscrizione o cancellazione di ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte è disposta con determinazione del Conservatore>>;

RITENUTO, pertanto, necessario per il proseguimento delle finalità proprie del registro delle imprese procedere alla cancellazione delle imprese che risultano tuttora iscritte,

il cui fallimento sia stato dichiarato prima del 16.7.2006 e chiuso prima o dopo tale data per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 L.F.;

CONSIDERATO, tuttavia, che si deve individuare il soggetto legittimato ad eseguire la cancellazione richiesta;

OSSERVATO che la cancellazione in questione non è riconducibile alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. e 17 d.p.r. 581/1995 in quanto la cancellazione d'ufficio di competenza del Giudice del Registro ha ad oggetto un'iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" e determina la rimozione dell'iscrizione stessa con efficacia ex tunc; mentre, viceversa, la cancellazione prevista dall'art. 118 L.F., che ha come presupposto la chiusura del fallimento per determinati motivi, si traduce in un'iscrizione e produce l'estinzione ex nunc della società;

CONSIDERATO, altresì, che la cancellazione in oggetto non può essere ricondotta neppure all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 2190 c.c. e 16 d.p.r. 581/1995 in quanto non ha la funzione di rimediare all'omissione di un impulso di parte rimasto inadempito. Il fallito, infatti, una volta chiuso il fallimento, non ha il dovere di chiedere la cancellazione della società, compito lasciato nella attuale disciplina concorsuale, al curatore seppure cessato dalla carica (ipotesi di c.d. ultrattività dell'ufficio) e, pertanto, nei suoi confronti è predicabile un dovere che se inadempito legittima l'attivazione della procedura di cui all'art. 2190 c.c.;

RILEVATO, tuttavia, che la disciplina previgente non affidava al curatore il compito di chiedere la cancellazione della società dal registro e che, quindi, per i procedimenti aperti prima del 16.7.2006 – escluso il debitore, il curatore ed il giudice del registro – si deve individuare il soggetto legittimato ad eseguire la cancellazione richiesta, considerato che la cancellazione in oggetto ha la funzione di rimuovere, in via amministrativa, posizioni la cui permanenza nel registro delle imprese non trova più giustificazione in una sottostante situazione giuridica sostanziale, in quanto in caso di ripartizione finale dell'attivo oppure di mancanza di attivo (art. 118 n.3 e 4 L.F.), non solo non ha senso che la procedura concorsuale rimanga aperta, ma non ha più senso che la società rimanga in vita;

OSSERVATO, ancora, che il regime ordinario di funzionamento del registro delle imprese prevede, tranne casi eccezionali tipizzati dal legislatore, che alle iscrizioni provvede l'Ufficio del registro delle imprese, riservando l'intervento del giudice ad un eventuale ricorso avverso il rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2189, comma 3, c.c.;

VISTA la posizione della società ALTANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. e numero d'iscrizione 02132540275 – REA VE 200009 - Sede: SANTO STINO DI LIVENZA (VE) VIA STAZIONE 50 (di seguito "Società");

PRESO ATTO che con pratica prot. nr. 83490/1 del 27/05/2024 è stata iscritta la chiusura del fallimento "PER RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO" con data provvedimento 28/11/2014;

PRESO ATTO inoltre che la "Società" risulta sprovvista di un domicilio digitale valido e attivo iscritto al Registro Imprese e che la partita IVA risulta cessata (acquisizione d'ufficio partita iva cessata dall'Agenzia delle Entrate Prot. R.I. n.56605/2020);

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate

dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

TENUTO CONTO che tali modalità prevedono la pubblicazione all'albo online camerale della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, nonché la pubblicazione nel sito internet camerale dei documenti di cui al punto precedente, per la medesima durata, e, infine, l'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;

RITENUTO pertanto di disporre, per il procedimento di cancellazione d'ufficio della Società, le comunicazioni previste dalla legge - sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale - anziché nelle forma della raccomandata A/R, nelle forme sostitutive della pubblicazione all'albo online camerale, così come declinate nel dispositivo del presente provvedimento, attesa comunque, a formalità avvenuta, la possibilità di azionare, da parte dei soggetti interessati, la procedura di cancellazione d'ufficio (ex art. 2191 c.c.);

RITENUTO, pertanto, che per i fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006 e chiusi prima o dopo quella data per le ragioni di cui all'art. 118 n. 3 e 4 L.F., la cancellazione non possa che essere disposta d'ufficio dal Conservatore del Registro;

PRESO ATTO CHE per la "Società" la data di dichiarazione della procedura fallimentare è antecedente alla data del 16/07/2006 e che la chiusura della procedura fallimentare è stata effettuata ai sensi dell'art. 118, punto 3), della legge fallimentare,

DETERMINA

1. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ALTANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. e numero d'iscrizione 02132540275- REA VE 200009 - in quanto dichiarata fallita prima del 16.7.2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa prima o successivamente al 16.7.2006, per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 L.F.;

2. che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento sia effettuata mediante pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio", provvedendo altresì all'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione della "Società", per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;

3. che la data di avvio del procedimento coincida con quella di pubblicazione di cui al punto 2;

4. di assegnare un termine ulteriore di 15 (quindici) giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;

5. di cancellare dal Registro delle Imprese la "Società" qualora non fornisca elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività trascorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2;

6. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;

7. di comunicare all'Ufficio Diritto Annuale l'elenco delle società cancellate per gli adempimenti conseguenti.

IL CONSERVATORE
(dr. Giacomo de' Stefani)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005